



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 7 agosto 2015, n. 307

Art. 8 L.R. 37/85 e s.m.i. Autorizzazione della cava di calcarenite sita in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA), in catasto al Fg. n. 23 p.lle 1-2-3-4-5 e 255, con superficie catastale di Ha 2.18.02, in ampliamento alle particelle nn. 15-232-233-234-235 e 64,57,250 del Fg. 23, autorizzata con determina n. 104 del 26.06.2014.

Il giorno 07/08/2015, in Bari, nella sede di Corso Sonnino, n. 177

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;

VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 - Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";

VISTO l'ATTO del Dirigente del Servizio Ecologia del 17.11.2014, n. 371, con il quale, ai sensi dell'ex art. 45 della L.R. 10/2007, le funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive sono delegate all'ing. Angelo LEFONS;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 43 del 03.08.2015 sottoscritta dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

La Ditta Saracino Nicola è stata autorizzata con DET/DIR n. 52 del 24.06.2008, ad esercire la cava di tufo calcarenitico in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA), ricadente sulle p.lle nn. 15-234-235 (1° lotto) e 64-57 e 250 (2° lotto) del Fg. 23, con superficie catastale di Ha 2.71.69;

Successivamente la stessa Ditta con Determina n. 104 del 26.06.2014 è stata autorizzata, in ampliamento alle suddette particelle, ad esercire la cava di tufo calcarenitico in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA), ricadente sulle p.lle 232 e 233, con superficie catastale di Ha 1.14.56;

Con istanza del 24.05.2007 prot. n. 3477/A.E.S., la Ditta di cui all'oggetto, chiedeva l'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA) ricadente sul Fg. di mappa n. 23 p.lle 1-2-3-4-5- e 255, per una superficie catastale di Ha 2.18.02.

Con nota prot. 683/A.E.S. del 29.01.2008 questo Ufficio chiedeva agli enti interessati di esprimere il proprio parere di competenza.

- Il Comune di Fragagnano con nota del 26.05.2008 prot. 3821 trasmetteva gli estremi dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal 14.02.2008 al 14.03.2008 senza che siano pervenute opposizioni;

- Il Settore Foreste sez. Taranto con nota del 18.02.2008 prot. 286 TEC. 1.6 comunicava che:
 - la cava in oggetto non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L 3267/1923 e suo regolamento.

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e Taranto di Lecce, con nota del 22.02.2008 prot n. 1291 comunicava che:
 - l'area interessata non è sottoposta alle disposizioni di vincoli di cui al DLgs 42/2004.

- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota del 07.03.2008 prot. 2344 comunicava che:
 - su dette aree non sussistono al momento, condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino Stralcio assetto

idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità con delibera n. 39 del 30/11/2005 e confermava tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni al progetto di coltivazione previste dalle stesse NTA e dal regolamento del PRAE vigente.

- Questa Autorità ritiene, con particolare riferimento ai sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche direttamente insistenti sull'area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa, al rispetto del rapporto minimo tra alzata e pedata e delle angolazioni dei fronti di scavo in fase di recupero delle scarpate;

- Infine dovrà essere assicurato un franco minimo della copertura rocciosa naturale in posto compresa tra il fondo cava e la superficie piezometrica della falda non inferiore a m. 10;

• L'Area Assetto Del Territorio- Settore Urbanistica- Ufficio Usi Civici, con nota n. 332 dell'11.04.2008, comunicava che:

con Decreto Commissariale del 05.11.1941 si ordinava la chiusura delle operazioni demaniali del Comune di Fragagnano (TA), in dipendenza del Decreto Dichiarativo di usi del 13.03.1928 e si ordinava l'archiviazione della pratica.

In detto Decreto si fa riferimento ad assegnazione alla "Cat" A" ai sensi dell'art. 11 L. 1766/27, fra le quali terre non risultano le particelle richieste di cui all'oggetto.

• Il Servizio Ecologia - Ufficio VIA- Regione Puglia, con Determina Dirigenziale n. 538 del 15.12.2010 ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto di coltivazione cava di calcarenite in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA) al Fg. 23 p.lle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 255, alle condizioni riportate nel Comitato V:l:A: del 13.11.2009 e cioè:

- che vengano rispettate le misure di mitigazione previste nello studio e nelle integrazioni prodotte e fermo restando le valutazioni dell'Ufficio Provinciale Agricoltura in merito all'espianto degli alberi di ulivo;

• La Soprintendenza Per I Beni Archeologici Della Puglia-Taranto con nota prot. N. 9086 del 05.07.2011, comunicava che:

- il parere poteva essere espresso solo a seguito di esame della "Carta del rischio archeologico" relativa all'area interessata ritenendo, in attesa di ricevere la documentazione ed ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.22/01/2004 n 42, la pratica sospesa ad ogni effetto di legge.

Con successiva nota prot. N. 13716 del 18.10.2011 la stessa Soprintendenza ritiene che non vi siano impedimenti alla realizzazione della cava in argomento nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- che l'espianto degli ulivi e lo sbancamento superficiale dell'area di cava dovranno svolgersi alla presenza di un archeologo di comprovata esperienza e di idonea formazione;

- alla presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno adottati tutti i provvedimenti previsti in merito dal D.lgs. 42/2004 compresi gli accertamenti tecnici;

- per i lavori indicati ai punti precedenti nessun onere dovrà essere a carico della Soprintendenza;

- la data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla scrivente con preavviso di almeno quindici giorni lavorativi.

• L'Area Politiche Per L'Ambiente, Le Reti e La Qualità Urbana- Servizio Urbanistica con nota n. 9891 del 04.08.2011 rilevava che:

l'area di cui trattasi ricade in un ambito territoriale Esteso del PUTT/P di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P e pertanto non risulta interessata da vincoli di natura paesaggistica individuati dalla cartografia tematica del PUTT/P approvato con D.G.R. n 1748 del 15.12.2000.

Si evidenzia comunque che qualora fossero presenti sull'area oggetto di intervento Ambiti Territoriali Distinti non cartografati dal PUTT/P permangono comunque le disposizioni di tutela paesaggistica rivenienti dalle NTA del citato Strumento Urbanistico territoriale tematico.

Considerato che:

• in data 15.01.2014 prot. AOO_160_729 la Ditta trasmetteva gli elaborati tecnici e grafici relativi alle istanze di ampliamento;

- L'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformita' al disposto di cui
- All'art.12 della L.R. 37/85.
- La Ditta è in possesso dei mezzi necessari per la coltivazione mineraria;
- L'area è in disponibilità della Ditta come da contratto di affitto per uso cava, con validità fino al 26.04.2024, registrato all'Agenzia delle Entrate il 24.06.2009 al n. 2872, in atti;
- L'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche.

Ritenuto di proporre l'autorizzazione all'ampliamento della cava di calcarenite sita in località "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA) alla ditta SARACINO Nicola, nei termini di cui alla relazione n. 43 del 03.08.2015;

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto sopra la Ditta Saracino Nicola, con sede legale alla via Gruppo Friuli n. 3 - Manduria (TA) - p. IVA 02608770737, fino al 30.08.2023, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 37/1985, alla coltivazione della cava di calcarenite sita in loc. "Cazzato" del Comune di Fragagnano (TA) in catasto al Fg. 23 p.lle nn. 1-2-3-4-5-e 255 per una superficie catastale di Ha.2.18.02, in ampliamento alle p.lle nn 15-232-233-234-235 e 64,57,250 del Fg. 23, autorizzate con Determina n. 104 del 26.06.2014;

L'area catastale è delimitata da n. 4 vertici da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2014), il numero di individuazione dei pilastrini n. 2 e 3 (già esistenti) e n. 2' e 3' così come indicato nella planimetria allegata.

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. Deve provvedere all'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;
- b. la ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta allegata all'istanza ed alle prescrizioni imposte dai vari Enti;
- c. realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi", l'apposizione dei pilastrini come sopra indicato;
- d. Garantire in fase di coltivazione il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;
- e. condurre i lavori di coltivazione della cava e a realizzare le opere di recupero secondo le modalità previste dal progetto approvato dall'Ufficio Attività Estrattive in data 20.06.2013 prot. AOO_160_9302, integrato in data 15.01.2014 prot. AOO_160_729;
- f. trasmettere al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, ai sensi della D.G.R. n. 234/2013, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, il tutto ai sensi della D.G.R. n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011;
- g. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
 - la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Attività Economiche Consumatori - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE - Bari - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà al Servizio Ecologia-Attività Estrattive con almeno dodici mesi di anticipo, la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo - Via Duomo, n.33 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. a garanzia dei lavori di recupero ambientale, l'importo è di € 140.000,00 (euro centoquarantamila,00) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30.06.2025, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- i. la presente autorizzazione è valida fino al 30.08.2023 e potrà essere prorogata, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di completamento dell'opera pubblica;
- j. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- k. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente

- normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- l. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- m. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;
- n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Regionale Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- o. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- p. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- q. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- r. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- s. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia-Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. Mm. li.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;
- e) sarà notificato in copia alla ditta Saracino Nicola ed al Sindaco del Comune di Fragagnano (TA).
- f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- g) il presente provvedimento viene trasmesso al Servizio Ecologia.

Il presente atto, composto da n° 9 (nove) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Ing. Angelo Lefons
